



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

9.10.2017

INFORMATIVA FISCALE DEL 9 OTTOBRE 2017

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- DAGLI STUDI DI SETTORE agli ISA (Indicatori Sintetici Affidabilità) pag. 2
- NUOVO “SPESOMETRO” – PROROGHE E CHIARIMENTI pag. 3
- CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO pag. 3
- STRART UP: autorizzati gli investimenti agevolabili pag. 4
- DIVIDENTI E PLUSVALENZE: COME CAMBIA LA TASSAZIONE pag. 4
- LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE: irrilevante la provenienza pag. 5
- LEGITTIMO estendere le indagini anche sui conti correnti dei soci pag. 5
- GUARDIA DI FINANZIA: aumentano i controlli pag. 5
- ENTRA IN VIGORE LA TASSA SULLA FORTUNA pag. 5
- APE VOLONTARIA: firmato il Decreto pag. 6
- CONTRATTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI (PrestO) pag. 6
- Nuovo obbligo di comunicazione degli INFORTUNI di un giorno pag. 7
- Nuova versione del servizio ON LINE di denuncia INFORTUNIO pag. 7
- DURC - DAL 1° SETTEMBRE 2017 NUOVO ITER DI VERIFICA pag. 7
- RITENUTE PREVIDENZIALI e ILLECITO PENALE pag. 8
- VISITE MEDICHE DI CONTROLLO e polo unico Pubblico-Privato pag. 8
- Dipendente controllato da investigatori: legittimo il licenziamento pag. 9
- QUOTE INGRESSO STRANIERI per corsi di formazione pag. 9
- Prelievo in BUSTA PAGA dell’acconto derivante dal Mod.730/2017 pag.10
- GESTIONE FISCALE BUONI PASTO - TAVOLA SINOTTICA pag.10

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

DAGLI STUDI DI SETTORE AGLI ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità)

Con il provvedimento direttoriale n. 191552 del 22 settembre scorso l’Agenzia delle entrate ha individuato le attività economiche per le quali dovranno essere approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili già a partire dall’**anno 2017**.

Si dovrà tuttavia attendere un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per verificare specifiche tecniche e note metodologiche dei predetti indicatori.

I primi ISA coinvolgono per ora solo **70 attività economiche** (per un totale di 1,4 milioni di contribuenti), significa che per le restanti categorie economiche troveranno, in relazione al periodo d’imposta 2017, ancora applicazione sia gli studi di settore sia i parametri.

Le categorie economiche interessate da questa prima fase di applicazione degli ISA sono le seguenti:

- 29 indici per il settore del commercio;
- 17 indici per il settore dei servizi;
- 15 indici per il settore manifatturiero;
- 9 indice per il comparto delle professioni.

Gli indicatori di affidabilità fiscale verranno diversamente configurati in base all’attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente e verranno elaborati sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- il valore aggiunto e il reddito d’impresa;
- un modello di regressione basato su dati relativi a un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- un modello di stima che coglierà l’andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e un’assegnazione più robusta al *cluster*.

Sarà, infine, possibile per il contribuente correggere o migliorare l’eventuale risultato di anomalia “**adeguando**” i propri ricavi, ma per verificare le modalità operative di questo processo sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

A coloro che risulteranno “affidabili” (anche per adeguamento) verranno poi riconosciuti i seguenti aspetti premiali:

- esclusione dagli accertamenti di tipo analitico–presuntivo;
- applicazione limitata degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;
- riduzione dei termini per l’accertamento;
- esonero, entro i limiti previsti (50.000 euro relativamente all’Iva e 20.000 euro relativamente a imposte dirette e Irap), dall’obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali;
- esonero dall’obbligo di apporre il visto di conformità ovvero di prestare garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro.

NUOVO “SPESOMETRO” – PROROGHE E CHIARIMENTI

Facendo seguito alle richieste di proroga legate al blocco dei sistemi telematici dell’Agenzia delle entrate che per alcuni giorni ha reso impossibile l’invio dei *files*, l’Agenzia delle entrate è intervenuta con due proroghe consecutive del termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute dai contribuenti:

- la prima proroga è stata disposta con comunicato stampa del 25 settembre (confermato dal provvedimento del 28 settembre 2017), prevedendo la regolarità delle comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017;
- tale proroga non si è però dimostrata sufficiente visto che i sistemi informatici dell’Agenzia hanno generato anche nei primi giorni di ottobre numerosi problemi nella ricezione dei *files* inviati dai contribuenti. Pertanto, tramite ulteriore comunicato stampa del 4 ottobre, anticipando il contenuto di un apposito decreto, è stata disposta l’ulteriore proroga al **16 ottobre 2017**.

In relazione alle **sanzioni** per inadempimento, si ricorda che:

- in caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di **2 euro per ogni fattura**, con un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- detta sanzione si riduce del 50% (ossia, 1 euro per ogni fattura), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Tali sanzioni, come precisato dalla risoluzione n. 104/E/2017, possono essere regolarizzate mediante **ravvedimento operoso**, inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata) e versando la relativa sanzione ridotta (da 1/9 a 1/5, a seconda del tempo che è trascorso dalla scadenza di invio della comunicazione omessa/errata).

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO

Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta ai sensi dell’articolo 3, D.L. 145/2013 possono rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel **settore del tessile e della moda** collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, non destinati alla vendita.

Nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti.

Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi *“quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”*. In continuità con la circolare n. 46586/2009 del Ministero dello Sviluppo economico, la riconducibilità al credito di imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alla ricerca ed ideazione estetica e alla realizzazione dei prototipi si intende estesa anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).

STRART UP: autorizzati dalla Commissione europea gli investimenti agevolabili

A seguito della autorizzazione degli incentivi fiscali a favore di chi investe nelle **start up innovative** da parte della Commissione europea (decisione pubblicata lo scorso 18 settembre 2017), si attende ora l'aggiornamento in ambito nazionale del decreto 25 febbraio 2016.

Gli incentivi, volti a sostenere la nascita e lo sviluppo di **imprese innovative ad alto valore tecnologico**, sono destinati sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche che decidono di investire nel capitale delle *start up* innovative.

Per le persone fisiche è prevista una **detrazione dall'Irpef lorda pari al 30%** della somma investita nel capitale sociale delle *start up* innovative, fino ad un investimento massimo di **un milione di euro** annui, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (fino al 31 dicembre 2016 la detrazione era pari al 19% della somma investita).

Le persone giuridiche, invece, possono beneficiare di una deduzione dalla base imponibile pari al **30% dell'investimento**, con tetto massimo di investimento annuo pari a **1,8 milioni di euro**, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (fino al 31 dicembre 2016 la deduzione era pari al 20% della somma investita).

Gli incentivi sono usufruibili sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e di altre società che investono prevalentemente in tali società.

DIVIDENTI E PLUSVALENZE: COME CAMBIA LA TASSAZIONE

Dal 1° gennaio 2017, la percentuale del 49,72% (che aveva sostituito la percentuale del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007) risultava ormai superata, in quanto era commisurata alla vecchia aliquota IRES del 27,5% che, da tale data, è passata al 24%.

Pertanto, il nuovo decreto provvede a riequilibrare la tassazione dei proventi derivanti, da un lato, dagli utili e dall'altro dalle plusvalenze sulla cessione di partecipazioni (capital gain) rideterminando la percentuale di tassazione in capo ai percettori di tali redditi nella misura del **58,14%**.

Per avere un quadro più esaustivo delle nuove modalità di tassazione può essere utile lo schema che segue:

| Periodo in cui vengono prodotti gli utili | Periodi d'imposta interessati | Percentuale di tassazione |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| Fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 | fino al 2007 | 40% |
| Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e sino a quello in corso al 31 dicembre 2016 | dal 2008 al 2016 | 49,72% |
| Dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 | dal 2017 | 58,14% |

LIMITI ALL'USO DEL CONTANTE: la provenienza del denaro è irrilevante

La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite.

Tale limitazione è finalizzata a garantire la **tracciabilità delle operazioni** al di sopra dei 5.000 euro, attraverso la canalizzazione dei flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., istituti di pagamento ed istituti di moneta elettronica.

Il divieto - sottolinea il Dipartimento del Tesoro - sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.

È una delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Direzione V del Dipartimento del Tesoro, in risposta ad alcuni quesiti sulla corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e, in particolare, sull'uso del contante.

LEGITTIMO ESTENDERE LE INDAGINI ANCHE SUI CONTI CORENTI DEI SOCI

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 21424 del 15 settembre 2017, ha stabilito che **in materia di accertamenti bancari**, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali allorché risulti provata dall'amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente anche di alcuni singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali.

GUARDIA DI FINANZIA: aumentano i controlli

Sono 10 mila i controlli mirati alla tutela delle attività economiche legali eseguiti quest'estate dalla Guardia di finanza.

Sono stati scoperti 950 commercianti totalmente abusivi per mancanza di licenze e permessi previsti dalla specifica normativa e di pubblica sicurezza e 3 mila venditori ed esercenti che, pur in possesso delle prescritte autorizzazioni, hanno omesso di dichiarare l'effettivo inizio dell'attività all'amministrazione finanziaria o non hanno installato il registratore di cassa per l'emissione di scontrini e ricevute fiscali, risultando, in alcuni casi, pure sconosciuti al fisco.

ENTRA IN VIGORE LA TASSA SULLA FORTUNA

La tassa sulla fortuna è entrata in vigore e porterà alle casse dello stato 36 milioni negli ultimi tre mesi del 2017, che diventeranno 143 milioni annui a pieno regime.

Il prelievo, introdotto dalla manovrina entrata in vigore a giugno, passerà **dal 6 al 12%** sulla parte di **vincita eccedente i 500 euro** e si applicherà a Gratta&Vinci, SuperEnalotto, Win for Life e Videolottery.

Restano esclusi: Lotteria Italia, scommesse, poker e casinò online, bingo e slot machine.

APE VOLONTARIA: firmato il Decreto

In data 4 settembre 2017 il Presidente del Consiglio ha firmato l'atteso D.P.C.M. sull'APE volontaria, cioè la **possibilità**, per il periodo 1° maggio 2017-31 dicembre 2018, **per il lavoratore vicino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia**, di **chiedere un prestito finanziario** a un istituto di credito a valere sulla pensione maturata.

La misura è rivolta a soggetti:

- con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che **maturino entro 3 anni e 7 mesi il diritto alla pensione di vecchiaia** (certificato dall'Inps);
- con almeno **20 anni di contribuzione**;
- la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria;
- che non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

CONTRATTO DI PRESTAZIONI OCCASIONALI (PrestO)

Il Legislatore ha introdotto, operativamente a decorrere dal 10 luglio 2017, due nuovi strumenti per quei soggetti che necessitano di **prestazioni a carattere occasionale o saltuarie** di ridotta entità: il contratto di prestazioni occasionali (PrestO) e il libretto famiglia. Come è noto, le prime destinate a datori di lavoro non domestici, ma entrambe caratterizzate da limiti di utilizzo:

- ✓ per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro;
- ✓ per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 5000 euro;
- ✓ per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Per poter attivare tali strumenti ciascun utilizzatore deve, accedendo alla piattaforma informatica INPS (www.inps.it) direttamente, con PIN dispositivo, o tramite un intermediario abilitato, inserire i propri dati anagrafici affinché l'Inps lo possa censire come datore di lavoro e similmente dovrà procedere il prestatore.

Successivamente, per poter utilizzare le prestazioni, l'utilizzatore dovrà alimentare il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento con modello F24, che gli consentirà così di remunerare poi il prestatore di lavoro.

Con un recente comunicato, l'Inps ha affermato che l'accreditamento sul "portafoglio virtuale" avverrà 9-10 giorni dopo l'effettuazione del pagamento.

Con un comunicato datato 31 agosto 2017, l'Inps ha affermato che, relativamente alla **prestazioni occasionali in agricoltura** e in virtù della specificità del settore, la piattaforma informatica è stata aggiornata in modo da tenere conto della diversa quantificazione dei compensi dei lavoratori impiegati nell'agricoltura, consentendone anche la selezione specifica degli importi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.

NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI DI ALMENO UN GIORNO

Dal 12 ottobre 2017, a norma dell'articolo 18, D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro sarà obbligato a comunicare all'Inail, ai fini statistici e informativi, gli infortuni sul lavoro che comporteranno l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, tramite i servizi telematici dell'Istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

L'obbligo sarebbe dovuto decorrere dal 12 aprile scorso, in base al D.M. 183/2016 (adozione del regolamento interministeriale sul sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - Sinp), ma il decreto Milleproroghe ha poi differito il termine al **12 ottobre 2017**.

Non risultano al momento specifiche istruzioni Inail in merito.

Si segnala che sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto del nuovo obbligo: per l'omissione o il ritardo nella comunicazione di un evento superiore a un giorno, è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria di importo variabile **da un minimo di 548 a un massimo di 1.972,80 euro**, aumentati a 1.096 e 4.932 euro se l'infrazione riguarda un evento di durata superiore a 3 giorni.

NUOVA VERSIONE DEL SERVIZIO *ON LINE* DI DENUNCIA INFORTUNIO

L'Inail, con avviso del 31 agosto 2017 pubblicato sul proprio sito, ha reso noto che è disponibile la nuova versione del servizio *on line* che consente di inserire nella denuncia/comunicazione di infortunio anche le nuove tipologie di lavoratore e qualifiche assicurative:

- detenuto/internato o straniero richiedente asilo legge n.208/2015;
- allievo iscritto ai corsi ordinamentali di Istruzione e FP ex art. 32, comma 8, d.lgs. 150/2015.

Le specifiche di tutti gli aggiornamenti sono elencate nel file della "Cronologia delle versioni" che, unitamente al manuale utente e alla nuova documentazione, è disponibile nella pagina dedicata alla denuncia di infortunio raggiungibile seguendo il percorso Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Prestazioni > Denuncia infortunio.

DURC - DAL 1° SETTEMBRE 2017 NUOVO ITER DI VERIFICA

Si informano i Signori clienti che l'Inps, con messaggio 3 agosto 2017, n. 3220, ha reso noto che, dal 1° settembre 2017, procede con una verifica della regolarità contributiva (Durc) ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi sulla base del nuovo *iter* gestionale attraverso la piattaforma Durc *on line*.

In particolare, il sistema, che immetterà autonomamente nel portale **Durc on line** le istanze di verifica, al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale "addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e in relazione alle quali non è mai stato notificato il preavviso di Durc interno negativo.

RITENUTE PREVIDENZIALI e ILLECITO PENALE

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una nota circolare, la n.8376 del 25 settembre 2017, volta a definire l'intervallo temporale di riferimento per la determinazione del superamento della **soglia annua dei 10.000 euro**, oltre la quale l'omissione del versamento delle ritenute previdenziali è considerato **illecito penale**.

L'Ispettorato si richiama a una recente sentenza della Cassazione, la n.39882/2017, che afferma: "la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire dal mese di gennaio, dell'importo di euro 10.000 ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l'ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell'anno successivo."

Sulla base di quanto affermato dalla Suprema Corte, la verifica e il conteggio delle eventuali omissioni nei versamenti delle ritenute previdenziali, dovranno seguire il criterio di competenza contributiva.

Il conteggio dovrà dunque partire dagli eventuali omessi versamenti del **16 febbraio**, riferiti a quanto dovuto per il mese di gennaio, e chiudersi con quelli del 16 gennaio dell'anno successivo, riferiti agli importi dovuti per il mese di dicembre.

L'illecito penale comporta: **reclusione fino a tre anni; multa di importo massimo di 1.032 euro**. Per le omissioni di importo annuo inferiore ai 10.000 euro, la sanzione amministrativa va dai 10 ai 50.000 euro.

VISITE MEDICHE DI CONTROLLO E POLO UNICO PUBBLICO-PRIVATO

L'Inps, con i messaggi nn. 3265 e 3384 dell'agosto 2017, riferisce della costituzione di un "Polo Unico per le visite fiscali" a partire dal 1° settembre 2017, derivante dalle disposizioni del D.Lgs. 75/2017 di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche (c.d. decreto Madia).

Tutto questo si inquadra nell'ambito di una futura, ma già prevista, armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di **fasce orarie di reperibilità** e della definizione delle modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo.

Si ricorda, infatti, che le fasce di reperibilità, attualmente in vigore, sono le seguenti:

- **lavoratori pubblici**: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- **lavoratori privati**: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

L'Istituto, nell'attesa dell'emanazione del D.M. sopra citato, fa presente che il procedimento e gli adempimenti anche medico legali della procedura risultano simili, tra pubblico e privato, tranne alcune specificità di quest'ultimo.

L'Istituto infine ribadisce, riferendosi nel caso alle PP.AA., che la valutazione del caso di assenza alla visita di controllo, da parte del lavoratore, sarà di competenza della P.A. laddove ciò richieda valutazioni di tipo amministrativo.

Al contrario, ove l'assenza comporti giustificazioni di carattere medico (ad esempio assenza per visita al pronto soccorso o per visita specialistica), la valutazione tecnica non potrà competere alla P.A.

DIPENDENTE CONTROLLATO DA INVESTIGATORI: legittimo il licenziamento.

E' considerato legittimo il licenziamento di un lavoratore per motivi disciplinari, dopo la verifica tramite agenzia investigativa, volta a stabilire se gli ammanchi di cassa costituiscono furto.

Nel caso concreto la Corte di Cassazione, con la sentenza n.14454/17, aveva accertato che gli elementi forniti dall'agenzia di investigazione erano stati raccolti in un apprezzabile lasso di tempo, avevano riguardato molteplici episodi e, soprattutto, avevano trovato conferme nelle verifiche contabili operate dal datore di lavoro e ritualmente documentate.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle dichiarazioni di dipendenti dell'agenzia investigativa, afferma la Cassazione, la Corte d'appello nella sentenza di merito, risulta essersi uniformata al principio di diritto per il quale, in tema di controlli del datore a mezzo agenzia investigativa, gli illeciti non devono riguardare l'inadempimento della prestazione lavorativa, ma devono incidere sul patrimonio aziendale e non devono presupporre necessariamente illeciti già commessi.

Nel caso specifico gli investigatori, fingendosi normali clienti del negozio, si erano limitati a presentarsi alla cassa con la merce acquistata e a pagare il prezzo relativo, senza porre in essere manovre dirette ad indurre in errore l'operatrice. Per la Cassazione, inoltre, viene confermata la regola che prevede la tempestività della contestazione ed un accertamento non limitato ad un unico episodio, accompagnato dall'accertamento delle giacenze di cassa alla fine della giornata lavorativa.

Già con la sentenza n.25674/14, la Corte di Cassazione era intervenuta, consolidando il proprio orientamento, sulla possibilità di controllo da parte del datore di lavoro tramite investigatori privati, affermando che i controlli si devono limitare agli atti illeciti, non al solo inadempimento dell'obbligazione.

La Cassazione, in quel caso, ritenne lecito l'utilizzo di un'agenzia investigativa nei confronti del dipendente con l'obiettivo di tutelare il patrimonio aziendale.

QUOTE INGRESSO STRANIERI per corsi di formazione professionali e tirocini formativi

È stato pubblicato sulla G.U. n. 211 del 9 settembre 2017 il decreto 24 luglio 2017 del Ministero del lavoro, che ha determinato il **contingente triennale 2017/2019** per l'ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi, pari a:

- 7.500 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali, in attuazione dell'Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008;
- 7.500 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel Paese di origine e promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali, in attuazione delle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 5 agosto 2014.

PRELIEVO IN BUSTA PAGA DELL'ACCONTO DERIVANTE DAL MODELLO 730/2017

Si comunica che in base alle risultanze della dichiarazione 730/2017, dalle buste paga dei lavoratori dipendenti verrà prelevato, con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre, l'importo dell'unica o della **seconda rata di acconto per l'Irpef** e per la cedolare secca. Se tale retribuzione fosse insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.

Se entro la fine dell'anno non sarà stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, saranno comunicati ai lavoratori gli importi ancora dovuti. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovrà essere versata dal lavoratore direttamente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

GESTIONE FISCALE BUONI PASTO - TAVOLA SINOTTICA

Alla luce del decreto 122/2017, in vigore dal 9 settembre scorso, di seguito si riepiloga schematicamente la gestione fiscale e contributiva dei servizi di mensa previsti dall'articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir.

| Tipo di servizio | Regime fiscale e contributivo | Caratteristiche |
|---------------------------------------|---|---|
| Servizio di mensa intraziendale | Esenzione totale senza limiti | Esistenza di locali aziendali dedicati con servizio interno o gestito da terzo |
| Servizio di mensa esterno all'azienda | Esenzione totale senza limiti | Esistenza di locali non aziendali dedicati con servizio gestito da terzo |
| Somministrazione di vitto | Esenzione totale senza limiti | Servizio per lavoratori quali cuoco, camerieri etc. |
| Mensa diffusa c.d. | Esenzione totale senza limiti | Accesso a mensa aziendale o pubblici servizi convenzionati tramite <i>badge</i> aziendale in orari di pausa pranzo |
| Buono pasto cartaceo | Esenzione nel limite di 5,29 euro giornalieri | Buoni pasto utilizzabili anche cumulativamente per un massimo di 8 giornalieri presso strutture convenzionate, supermercati etc. |
| Buono pasto elettronico | Esenzione nel limite di 7 euro giornalieri | Buoni pasto utilizzabili anche cumulativamente per un massimo di 8 giornalieri presso strutture convenzionate, supermercati etc. |
| Indennità sostitutiva di mensa | Esenzione nel limite di 5,29 euro giornalieri | Erogazioni dirette a cedolino solo per addetti a cantieri edili o per lavoratori in unità produttive mancanti di strutture e servizi di ristorazione. |